

**UFFICIO VII  
AMBITO TERRITORIALE DI FORLI'-CESENA E RIMINI**

**PERCORSO DI FORMAZIONE E PERIODO ANNUALE  
DI PROVA IN SERVIZIO PER IL PERSONALE DOCENTE  
- DECRETO MINISTERIALE N. 226/2022 -**

**DICEMBRE 2023  
ANNA BRAVI**

## ... DI COSA PARLEREMO

- **FUNZIONE E PROFILO DOCENTE**
- **RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI SERVIZIO**
- **INCOMPATIBILITÀ**
- **DOVERI DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE**

# 1. FUNZIONE E PROFILO DOCENTE

# LA LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO

## Libertà **DELL'**insegnamento

Costituzione della Repubblica italiana, articolo 33: «**L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento**»

Per la dottrina prevalente: libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo possibile di diffusione; di professare qualunque tesi o teoria si ritenga degna di accettazione; **di svolgere il proprio insegnamento secondo il metodo che appaia più opportuno**

## Libertà **NELL'**insegnamento

D.Lgs n.297/1994, articolo 1: «**Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola ... ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale ... L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. E' GARANTITA L'AUTONOMIA PROFESSIONALE nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca**».

CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto il 19.04.2018, articolo 29: «... il soggetto responsabile del procedimento disciplinare deve in ogni caso assicurare che **l'esercizio del potere disciplinare sia effettivamente rivolto alla repressione di condotte antidoverose dell'insegnante e non a sindacare, neppure indirettamente, la libertà di insegnamento. ...**» (Circolare MIUR n.88/2010 relativamente all'**autonomia della funzione docente**)

# LA FUNZIONE DOCENTE

Articolo 26 – Funzione docente  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

«La funzione docente realizza il **PROCESSO DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO** volto a promuovere lo **SVILUPPO UMANO, CULTURALE, CIVILE E PROFESSIONALE** degli **ALUNNI**, sulla base delle **finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti scolastici** definiti per i vari ordini e gradi dell'istruzione.»

Articolo 395 – Funzione docente  
Decreto legislativo n. 297/1994  
«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»

«La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di **trasmissione** della **cultura**, di **contributo** alla **elaborazione** di essa e di impulso alla **partecipazione** dei **GIOVANI** a tale processo e alla **FORMAZIONE UMANA** e **CRITICA** della loro **PERSONALITÀ.**»

# LA FUNZIONE DOCENTE

Articolo 26 – Realizzazione del PTOF mediante l'organico dell'autonomia  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Istruzione e ricerca», 2016/2018, sottoscritto il 19.04.2018

«I docenti in servizio ... appartengono al relativo **organico dell'autonomia** e concorrono alla realizzazione del **PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA** tramite **attività individuali e collegiali**: di **INSEGNAMENTO**; di **POTENZIAMENTO**; di **SOSTEGNO**; di **PROGETTAZIONE**; di **RICERCA**; di **COORDINAMENTO DIDATTICO** e **ORGANIZZATIVO.**»

# IL PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

Articolo 26 – Funzione docente  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Istruzione e ricerca», 2016/2018, sottoscritto il 19.04.2018  
**(espressamente richiamato nel preambolo del decreto ministeriale n. 226/2022)**

Articolo 26 – Funzione docente  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

*«Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze **DISCIPLINARI, INFORMATICHE, LINGUISTICHE, PSICOPEDAGOGICHE, METODOLOGICO-DIDATTICHE, ORGANIZZATIVO-RELAZIONALI**, di **ORIENTAMENTO** e di **RICERCA, DOCUMENTAZIONE** e **VALUTAZIONE** tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell'**esperienza didattica, l'attività di studio** e di **sistematizzazione della pratica didattica** (... docenti riflessivi). I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli **obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione** e nel rispetto degli indirizzi delineati nel **piano dell'offerta formativa della scuola.**»*

# IL PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

Articolo 4 – Criteri per la verifica degli standard professionali  
del personale docente in percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio  
Decreto ministeriale n.226/2022

- a. possesso ed esercizio delle **competenze CULTURALI, DISCIPLINARI, INFORMATICHE, LINGUISTICHE, PEDAGOGICO - DIDATTICHE E METODOLOGICHE**, con riferimento ai **nuclei fondanti dei saperi** e ai **traguardi di competenza e agli obiettivi di apprendimento** previsti dagli ordinamenti vigenti;
- b. possesso ed esercizio delle **competenze RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE e GESTIONALI**;
- c. possesso ed esercizio delle competenze di **ORIENTAMENTO** e di **RICERCA, DOCUMENTAZIONE e VALUTAZIONE**;
- d. osservanza dei **DOVERI** connessi con lo status di **dipendente pubblico** e inerenti la **FUNZIONE DOCENTE**;
- e. **partecipazione alle attività formative** e raggiungimento degli obiettivi dalle stesse previsti.



## IL PROFILO PROFESSIONALE DOCENTE

«Il percorso di formazione e il periodo annuale di prova in servizio è altresì finalizzato ad accertare e verificare, ... la traduzione in **COMPETENZE DIDATTICHE PRATICHE** delle conoscenze teoriche, disciplinari e metodologiche del docente, ...»

...non si tratta di standard da raggiungere in astratto, ma nella pratica dell'attività didattica. Il periodo annuale di prova in servizio accerta la **CAPACITÀ del docente** «**AGIRE**» le **COMPETENZE RICHIESTE** in un contesto determinato

d. osservanza dei **DOVERI** connessi con lo status di **dipendente pubblico** e inerenti la **FUNZIONE DOCENTE** ... decreto ministeriale n.850/2015: «Ai fini della verifica ... costituiscono parametri di riferimento il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (**TESTO UNICO del PUBBLICO IMPIEGO**) e successive modificazioni, il decreto del presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.63 (**CODICE di COMPORTAMENTO dei DIPENDENTI PUBBLICI**) ed il **REGOLAMENTO dell'ISTITUZIONE SCOLASTICA**».

# FUNZIONE DOCENTE e COMUNITÀ EDUCANTE

Articolo 24 – Comunità educante  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

«Comparto Istruzione e ricerca», 2016/2018, sottoscritto il 19.04.2018

«... la scuola è una **COMUNITÀ EDUCANTE** di **DIALOGO**, di **RICERCA**, di **ESPERIENZA SOCIALE**, improntata ai **valori democratici** e volta alla **crescita della persona** in **tutte** le sue **dimensioni**. In essa ognuno, con **pari dignità e nella diversità dei ruoli**, opera per garantire la **FORMAZIONE** alla **CITTADINANZA**, la realizzazione del **DIRITTO** allo **STUDIO**, lo **SVILUPPO** delle **POTENZIALITÀ** di **CIASCUNO** e il **RECUPERO** delle **SITUAZIONI** di **SVANTAGGIO**, ...

Appartengono alla comunità educante il **dirigente scolastico**, il **personale docente ed educativo**, il **DSGA** e il **personale amministrativo, tecnico e ausiliario**, nonché le **famiglie**, gli **alunni** e gli **studenti** che partecipano alla comunità nell'ambito degli organi collegiali previsti dal d.lgs. n. 297/1994.

La **progettazione educativa e didattica**, che è al **centro dell'azione** della **comunità educante**, è definita con il **PIANO TRIENNALE** dell'**OFFERTA FORMATIVA**, elaborato dal Collegio dei docenti, ... **nel rispetto della libertà di insegnamento. ...».**

## 2. RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI SERVIZIO

# IL RAPPORTO DI LAVORO

Articolo 25 – Area docenti e contratto di lavoro  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

I **RAPPORTI INDIVIDUALI** di **LAVORO** a tempo indeterminato o determinato del **PERSONALE DOCENTE** delle scuole statali di ogni ordine e grado, (così come degli altri lavoratori del pubblico impiego) sono costituiti e regolati da **CONTRATTI INDIVIDUALI** - **nel rispetto delle disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del contratto collettivo nazionale vigente** - di **NATURA PRIVATISTICA** (seppure **preceduti da procedure selettive di individuazione degli aventi titolo** ... e dunque da procedimenti amministrativi soggiacenti al regime pubblicistico), **a contenuto uniforme e generale proposto dall'Amministrazione, cui il docente aderisce per accettazione.**

«Il contratto individuale specifica le cause che ne costituiscono condizioni risolutive e specifica, altresì, che il **rapporto di lavoro è regolato dalla disciplina del presente CCNL.** E' comunque **causa di risoluzione del contratto l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.**»

# GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO

Articolo 28 – Attività di insegnamento  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in:

- a) **ATTIVITÀ di INSEGNAMENTO**
- b) **ATTIVITÀ FUNZIONALI** alla prestazione di **INSEGNAMENTO**.

**Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico** predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il **PIANO ANNUALE** delle **ATTIVITÀ** e i conseguenti **IMPEGNI del personale docente**, ... che possono prevedere **ATTIVITÀ AGGIUNTIVE**.

## a) LE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

Articolo 28 – Attività di insegnamento  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

Nell'ambito del **calendario scolastico delle lezioni** definito a livello regionale, l'**ATTIVITÀ di INSEGNAMENTO** si svolge in:

- **25 ore settimanali** nella scuola dell'**INFANZIA**

- **22 ore settimanali** nella scuola **PRIMARIA**

(alle 22 ore settimanali di insegnamento vanno **aggiunte 2 ore** da dedicare, **anche in modo flessibile e su base plurisettimanale**, alla **programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni**. Nell'ambito delle 22 ore d'insegnamento è ricompresa l'assistenza alla mensa),

- **18 ore settimanali** nella scuola **SECONDARIA DI I e II GRADO**

L'orario di insegnamento, distribuito in **non meno di cinque giornate settimanali**, può essere articolato in maniera **flessibile e su base plurisettimanale**, in misura, **di norma, non eccedente le quattro ore**.

## a) LE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

Articolo 28 – Attività dei docenti  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

«Comparto Istruzione e ricerca», 2016/2018, sottoscritto il 19.04.2018

Fermo restando l'articolo 28 del CCNL 29.11.2007, **l'orario di insegnamento** «può anche essere **parzialmente o integralmente** destinato allo svolgimento di **ATTIVITÀ** per il **POTENZIAMENTO** dell'**OFFERTA FORMATIVA** (attività di istruzione, orientamento, formazione, inclusione scolastica, diritto allo studio, coordinamento, ricerca e progettazione - ulteriori rispetto a quelle occorrenti per assicurare la realizzazione degli ordinamenti scolastici - **previste dal piano triennale dell'offerta formativa**) o **ATTIVITA' ORGANIZZATIVE** (staff di supporto organizzativo e didattico al dirigente scolastico).

Le eventuali ore non programmate nel PTOF sono destinate alle **SUPPLENZE SINO a DIECI GIORNI.**

## a) LE ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO

Articolo 28 – Attività dei docenti

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

«Comparto Istruzione e ricerca», 2016/2018, sottoscritto il 19.04.2018

**«Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 28, comma 8, del CCNL 29.11.2007, qualunque RIDUZIONE della DURATA dell'UNITÀ ORARIA di LEZIONE ne comporta il RECUPERO prioritariamente in favore dei medesimi alunni nell'ambito delle attività didattiche programmate dall'istituzione scolastica. La relativa delibera è assunta dal collegio dei docenti.»**

Articolo 8, comma 8, CCNL 29.11.2007: «Per quanto attiene la riduzione dell'ora di lezione per **CAUSE DI FORZA MAGGIORE DETERMINATE DA MOTIVI ESTRANEI ALLA DIDATTICA**, la materia resta regolata dalle circolari ministeriali n. 243 del 22.9.1979 e n.192 del 3.7.1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate».



## b) LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

Articolo 29 – Attività funzionali all'insegnamento  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

«L'**ATTIVITÀ FUNZIONALE** all'**INSEGNAMENTO** è costituita da **ogni impegno inerente alla funzione docente** previsto dai diversi ordinamenti scolastici. Essa comprende tutte le attività, anche a carattere collegiale, di **PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, RICERCA, VALUTAZIONE, DOCUMENTAZIONE, AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE**, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, la partecipazione alle riunioni e l'attuazione delle delibere adottate dai predetti organi.

Tra gli **adempimenti INDIVIDUALI** dovuti rientrano le attività relative:

- a) **PREPARAZIONE** delle **LEZIONI** e delle **ESERCITAZIONI**;
- b) **CORREZIONE** degli **ELABORATI**;
- c) **RAPPORTI INDIVIDUALI** con le **FAMIGLIE**.

## b) LE ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO

Le **attività di carattere COLLEGIALE** riguardanti tutti i docenti sono costituite da:

a) partecipazione alle **RIUNIONI del COLLEGIO dei DOCENTI**, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'**INFORMAZIONE alle FAMIGLIE** sui risultati degli scrutini ... e sull'andamento delle attività educative, **FINO A 40 ORE ANNUE**

b) la partecipazione alle attività collegiali dei **CONSIGLI di CLASSE**, di **INTERCLASSE**, di **INTERSEZIONE**. Gli obblighi relativi a queste attività sono **programmati secondo criteri stabiliti dal collegio dei docenti**; nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli **insegnanti con un numero di classi superiore a sei** in modo da prevedere un impegno **FINO A 40 ORE ANNUE**

c) lo **svolgimento** degli **SCRUTINI** e degli **ESAMI**, compresa la **compilazione degli atti relativi alla valutazione**

Per assicurare l'accoglienza e la **VIGILANZA** degli **ALUNNI**, gli insegnanti sono tenuti a **TROVARSI IN CLASSE 5 MINUTI PRIMA dell'INIZIO delle LEZIONI** e ad **assistere all'USCITA degli alunni**

## (c) LE ATTIVITÀ AGGIUNTIVE ALL'INSEGNAMENTO

Articolo 30 – Attività aggiuntive ed ore eccedenti  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Scuola», 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007

Rinvio alla disciplina (legislativa e contrattuale) vigente all'atto delle stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

in generale

- sono prestate con il **CONSENSO** dell'interessato
  - possono essere sia di **INSEGNAMENTO** che **FUNZIONALI** all'**INSEGNAMENTO**
  - sono **COMPENSATE** a parte
- (es. tutoraggio docenti neo assunti)

## 3. INCOMPATIBILITÀ

# LE INCOMPATIBILITÀ

Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi  
Decreto legislativo n.165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»

Comma 1: Resta ferma per **TUTTI i DIPENDENTI PUBBLICI** la disciplina delle **INCOMPATIBILITÀ** dettata dagli **articoli 60** e seguenti del **decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3** ... (salva, fra le altre, la deroga prevista per i rapporti di lavoro a tempo parziale) e, ai fini che qui interessano, le disposizioni di cui all'**articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**.

Art. 60 – Casi di incompatibilità

Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

«**Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato**»

«L'impiegato **NON** può esercitare il **COMMERCIO, l'INDUSTRIA, né ALCUNA PROFESSIONE** o assumere **IMPIEGHI** alle dipendenze di **PRIVATI** o accettare **cariche in SOCIETÀ** costituite a **FINE** di **LUCRO** (non si applica nei casi di società cooperative), tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente».

# LE INCOMPATIBILITÀ

Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi  
Decreto legislativo n.165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»

Comma 5: «**In ogni caso**, il conferimento operato direttamente dall'amministrazione, nonché l'autorizzazione all'**esercizio di incarichi** ... sono disposti ... secondo criteri oggettivi e predeterminati, ... tali da **escludere casi di INCOMPATIBILITÀ**, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del **BUON ANDAMENTO** della **PUBBLICA AMMINISTRAZIONE** o **situazioni di CONFLITTO**, anche potenziale, **di INTERESSI**, che pregiudichino l'**ESERCIZIO IMPARZIALE** delle **FUNZIONI ATTRIBUITE** al dipendente».

Comma 7: «I dipendenti pubblici **non possono svolgere INCARICHI RETRIBUITI** che non siano stati conferiti o **PREVIAMENTE AUTORIZZATI dall'amministrazione di appartenenza**. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.»

# LE INCOMPATIBILITÀ

Art. 53 – Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi  
Decreto legislativo n.165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione»

Comma 6: «Gli **incarichi RETRIBUITI**, ... sono tutti gli incarichi, **ANCHE OCCASIONALI, non compresi nei compiti e doveri di ufficio**, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un **COMPENSO**.

Sono **ESCLUSI** i compensi e le prestazioni derivanti:

a) dalla **collaborazione a giornali, riviste**, enciclopedie e simili;

...

c) dalla **partecipazione a convegni e seminari**;

d) da incarichi per i quali è **corrisposto solo il rimborso delle spese documentate**;

...

f-bis) da **attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica**.

# LE INCOMPATIBILITÀ

Articolo 508 – Incompatibilità

Decreto legislativo n.297/1994

«Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»

«Al personale docente **NON** è consentito impartire **LEZIONI PRIVATE** ad **ALUNNI** del **PROPRIO ISTITUTO**. ... Il personale docente, ove assuma lezioni private, è tenuto ad **informare** il direttore didattico o il preside, al quale deve altresì **comunicare il nome degli alunni e la loro provenienza**. ... **Nessun alunno può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private**; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto.

... Al personale docente è **CONSENTITO, PREVIA AUTORIZZAZIONE** del direttore didattico o del preside, l'**ESERCIZIO** di **LIBERE PROFESSIONI** che **non siano di pregiudizio all'assolvimento** di tutte le attività inerenti alla **funzione docente** e siano **compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio**.»



## 4. DOVERI DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

# GLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

Il **CODICE di COMPORTAMENTO** (quello «generale» unico per tutti dipendenti della pubblica amministrazione) definisce, i **doveri minimi di DILIGENZA, LEALTÀ, IMPARZIALITÀ e BUONA CONDOTTA** che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare

Articolo 3 - Principi generali

**Decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013**

“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici,  
a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”

«Il dipendente **osserva la Costituzione**, ... rispetta altresì i **principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza** ed agisce in posizione di **INDIPENDENZA e IMPARZIALITÀ**, astenendosi in caso di conflitto di interessi. ... evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'**IMMAGINE della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. ...**»

# GLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

In attuazione del PNRR, il decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 è stato integrato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2023 ...

- corretto utilizzo delle **TECNOLOGIE INFORMATICHE** e dei **MEZZI di INFORMAZIONE** e **SOCIAL MEDIA** ... «Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si **ASTIENE** da **dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.**»
- **FORMAZIONE** e **BENESSERE ORGANIZZATIVO** dei dipendenti pubblici
- **SODDISFAZIONE** dell'**UTENZA**

# GLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

## Articolo 11-bis – UTILIZZO delle TECNOLOGIE INFORMATICHE

«L'utilizzo di **ACCOUNT ISTITUZIONALI** è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa ... e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio ... Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati ... Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza pregiudizio per i compiti istituzionali ...»

## Articolo 11-ter – UTILIZZO dei MEZZI di INFORMAZIONE e dei SOCIAL MEDIA

«Nell'utilizzo dei **PROPRI ACCOUNT di SOCIAL MEDIA**, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi ... non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza ... le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente al servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media ... Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro ... documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità.»

# GLI OBBLIGHI DI CONDOTTA DEL PUBBLICO DIPENDENTE

## Articolo 4 – REGALI, COMPENSI e ALTRE UTILITÀ

«Il dipendente **non chiede, ... sollecita, ... accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, SALVO** quelli d'USO di **MODICO VALORE** effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia ... per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di **VALORE NON SUPERIORE**, in via orientativa, **a 150 EURO**, anche sotto forma di sconto ...»

## Articolo 12 – RAPPORTI con il PUBBLICO

«Il dipendente in rapporto con il pubblico ... **opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità ... il dipendente OSSERVA il SEGRETO d'UFFICIO e la NORMATIVA** in materia di **TUTELA e TRATTAMENTO** dei **DATI PERSONALI ...».**

## Articolo 16 – RESPONSABILITÀ conseguente alla violazione dei doveri del codice

«La **violazione** degli obblighi previsti dal presente codice **integra COMPORTAMENTI CONTRARI ai DOVERI d'UFFICIO**. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, ... , dà luogo anche a **responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile** del pubblico dipendente, essa è fonte di **RESPONSABILITA' DISCIPLINARE** accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.»

# LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Articolo 40 - Contratti collettivi nazionali e integrativi  
Decreto Legislativo n. 165/2001

«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»

«Nelle materie relative alle **SANZIONI DISCIPLINARI** ... la **contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge**»

- a) le norme del **decreto legislativo n. 165/2001** in materia hanno **carattere imperativo (ARTICOLI da 55 a 55 OCTIES)**: trovano applicazione per tutti i pubblici dipendenti e la loro violazione costituisce illecito disciplinare
- b) la **TIPOLOGIA delle INFRAZIONI** e delle relative **SANZIONI** è **regolamentata dai CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO. Il CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE di LAVORO del Comparto "Istruzione e Ricerca", triennio 2016-2018, per il PERSONALE DOCENTE, NON contempla il c.d. CODICE DISCIPLINARE.**

# LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Articolo 29 – Responsabilità disciplinare  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  
«Comparto Istruzione e ricerca», 2016/2018, sottoscritto il 19.04.2018

«Le parti convengono di **RINVIARE ad una SPECIFICA SESSIONE NEGOZIALE la definizione ... delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni**» che dovrà comunque prevedere:

## LICENZIAMENTO

- a) **ATTI, COMPORAMENTI o MOLESTIE a CARATTERE SESSUALE**, riguardanti **studentesse o studenti** affidati alla vigilanza del personale, **anche ove non sussista la gravità o la reiterazione dei comportamenti**
- b) **DICHIARAZIONI FALSI e MENDACI**, che abbiano l'effetto di far conseguire un **vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale**

## SPECIFICA SANZIONE

**condotte e comportamenti non coerenti, anche nell'USO dei CANALI SOCIALI INFORMATICI**, con le finalità della comunità educante, nei rapporti con gli studenti e le studentesse

**«Nelle more RIMANE FERMO quanto PREVISTO dal ... DECRETO LEGISLATIVO n. 297 del 1994»**

# LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

Articolo 492 – Sanzioni

Decreto Legislativo n. 297/1994

“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione”

- **AVVERTIMENTO SCRITTO** - articolo 493

- **CENSURA** (dichiarazione di biasimo scritta e motivata) - articolo 493

- **SOSPENSIONE dall'INSEGNAMENTO o dall'UFFICIO:**

a) **FINO ad 1 MESE**, con divieto di esercitare la funzione docente e perdita del trattamento economico ordinario - articolo 494

b) da **OLTRE 1 MESE A 6 MESI** - articolo 495

c) **6 MESI e**, allo scadere, **UTILIZZAZIONE** per lo svolgimento di **COMPITI DIVERSI** da quelli inerenti la funzione docente - articolo 496

- **DESTITUZIONE** (cessazione del rapporto di impiego) - articolo 498



# LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

## Articolo 501 – Riabilitazione

«**TRASCORSI 2 ANNI** dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, **il dipendente** che, a giudizio del **COMITATO** per la **VALUTAZIONE** del **SERVIZIO**, abbia mantenuto condotta meritevole, **può chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.**»

# LA RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

## Articolo 511 – Decadenza

«Al personale di cui al presente titolo si applicano, in materia di **DECADENZA** dall'**IMPIEGO**, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

(«... c) quando, **senza giustificato motivo, NON ASSUMA o non riassuma SERVIZIO entro il termine prefissogli**, ovvero rimanga **ASSENTE dall'ufficio** per un periodo non inferiore a quindici giorni ove gli ordinamenti particolari delle singole amministrazioni non stabiliscano un termine più breve;

**d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di DOCUMENTI FALSI o VIZIATI da invalidità non sanabile.»)**

## Articolo 512 – Dispensa dal servizio

«Salvo quanto previsto dall'articolo 514 per l'utilizzazione in altri compiti, il personale di cui al presente titolo (docente, educativo, direttivo e ispettivo) è **DISPENSATO** dal servizio per inidoneità fisica o **INCAPACITA'** o **PERSISTENTE INSUFFICIENTE RENDIMENTO.**»

## ... PER NON CONCLUDERE



[https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2023/12/Essere\\_Docenti\\_2023\\_2024-1.pdf](https://www.istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2023/12/Essere_Docenti_2023_2024-1.pdf)

*«Spesso gli amici mi chiedono come faccio a fare scuola e come faccio ad averla piena. Insistono perché io scriva per loro un metodo, che io precisi i programmi, le materie, la tecnica didattica.»*

*Sbagliano la domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per fare scuola, ma solo di come bisogna essere per poter fare scuola.»*

Don Lorenzo Milani